MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Istituto Scolastico Comprensivo
"Giovanni XXIII"
Scuola dell'Infanzia e del 1° ciclo di istruzione
71037 – Monte Sant'Angelo (FG) – Via Sant'Antonio Abate, 92
Cofisco: 83003020712 – **Cod. Meccanografico**: FGIC83100Q – **Cod. Univoco**: UFJLON
Tel.: 0884 561316-568344 – **Sito web**: www.istitutogiovanni23.edu.it – **E-mail**: fgic83100q@istruzione.it-fgic83100q@pec.istruzione.it

Circolare n. 21

Monte Sant'Angelo, data del protocollo

Ai Docenti
Agli Studenti e ai rispettivi Genitori
Scuola Secondaria di I grado
Sede

Nel Sito web dell'Istituto:
- *Albo Online*
- *Amministrazione Trasparente*
- *Circolari*

Nel Registro elettronico

Oggetto: **Frequenza delle lezioni ai fini della validità dell'anno scolastico 2026/2027**

Ai fini della validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 62/2017, per la valutazione degli allievi è richiesta la **frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato,** così come definito dall'ordinamento. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Il monte ore annuale personalizzato viene così calcolato sul numero di ore complessive curricolari programmate per gli allievi, considerato il tempo scuola scelto:

Classi a 36 ore: 36 h x 33 settimane = 1188 h; da ciò risulta che il numero minimo di ore di presenza degli alunni a scuola utili a rendere valido l'anno scolastico è dato dai 3/4 di 1188 h, ossia da 891 h. Gli allievi potranno, pertanto, effettuare un numero di ore di assenza pari a 297 h.

Classi a 30 ore: 30 h x 33 settimane = 990 h; da ciò risulta che il numero minimo di ore di presenza degli alunni a scuola utili a rendere valido l'anno scolastico è dato dai 3/4 di 990 h, ossia da 742 h e 30'. Gli allievi potranno, pertanto, effettuare un numero di ore di assenza pari a 247 h e 30'.

Classi a 38 ore: 38 h x 33 settimane = 1254 h; da ciò risulta che il numero minimo di ore di presenza degli alunni a scuola utili a rendere valido l'anno scolastico è dato dai 3/4 di 1254 h, ossia da 940 h e 30'. Gli allievi potranno, pertanto, effettuare un numero di ore di assenza pari a 313 h e 30'.

La norma stabilisce che il Collegio dei docenti può definire eventuali deroghe al limite dei 3/4 dell'orario personalizzato, calcolato sul numero di ore complessive curricolari programmate.

La **deroga** al limite del quarto di assenze del monte ore annuale personalizzato viene applicata **in casi eccezionali e motivati per assenze documentate e continuative**, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il Collegio dei docenti, nella seduta del 7 settembre 2026, ha stabilito quanto appresso riportato.

a) Per le deroghe si individuano i seguenti casi:
   - ✓ ricoveri ospedalieri, terapie e/o cure programmate, prescrizioni igienico-sanitarie, gravi motivi di salute che rendano anche discontinua la frequenza in presenza, a condizione che siano adeguatamente documentati da certificazioni mediche;
   - ✓ disagio di natura psicologica adeguatamente documentato da specialisti;
   - ✓ presenza di certificazioni riconosciute dal Servizio Integrazione Scolastica della ASL attestanti l'impossibilità o inopportunità a frequentare le attività pomeridiane da parte di alunni con disabilità;
   - ✓ autorizzazioni, concesse dall'Istituzione, ad una frequenza ridotta rispetto al monte ore previsto per la classe di appartenenza dello studente, per rispondere a particolari bisogni educativi;
   - ✓ gravi e documentati motivi familiari – quali allontanamento temporaneo di alunni dal nucleo familiare o trasferimenti temporanei del nucleo familiare – attestati dal Tribunale dei minori o dai servizi sociali;
   - ✓ partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
   - ✓ frequenza del Conservatorio;
   - ✓ adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. L. n. 516/1988, che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; L. n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27/02/1987);
   - ✓ casi di ripetenza;
   - ✓ ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale.

b) I certificati medici non presentati entro quindici giorni dal rientro a scuola non saranno presi in considerazione.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco
Documento firmato digitalmente
(D.lgs. 82/2005 e norme correlate)